

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori LAVAGNINI, COVIELLO, ROBOL,
MONTICONE, POLIDORO, FUSILLO, MONTAGNINO, AGOSTINI,
ANDREOLLI, BEDIN, CECCHI GORI, DIANA Lino, ERROI,
FOLLIERI, GIARETTA, LO CURZIO, PALUMBO, RESCAGLIO,
VERALDI e ZILIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1997

Revisione della sezione II del titolo I della parte II della
Costituzione per l'introduzione del bicameralismo differenziato

ONOREVOLI SENATORI. - Nella prospettiva di revisione costituzionale del sistema parlamentare il nuovo modello bicamerale dovrebbe caratterizzarsi per una differenziazione delle funzioni delle due Assemblee.

Ferma l'attribuzione ad entrambe le Camere del potere legislativo in ordine a materie fondamentali (quali le leggi costituzionali ed elettorali, le leggi concernenti l'organizzazione dello Stato, le leggi di bilancio e tributarie, le leggi penali e processuali, le leggi di conversione dei decreti-legge e quelle previste dagli articoli 117, primo comma, e 128 della Costituzione), le prevalenti funzioni legislative spetterebbero alla Camera dei deputati.

Al Senato invece andrebbero attribuite le seguenti specifiche funzioni, che si richiamano in parte al modello del Senato degli Stati Uniti d'America:

1) controllo sul funzionamento della Pubblica amministrazione e degli enti pubblici, sull'attuazione delle leggi in generale,

sull'esercizio dei poteri normativi del Governo, sulle nomine pubbliche di competenza dell'Esecutivo;

2) controllo sulla spesa pubblica e, in generale, sulla politica economica del Governo;

3) controllo dell'attuazione delle politiche comunitarie;

4) controllo degli indirizzi di politica estera e ratifica degli accordi internazionali;

5) esercizio in via esclusiva del potere di inchiesta.

Il presente disegno di legge si muove in questa prospettiva, che è allo stesso tempo di rinnovamento in quanto realizza l'obiettivo di un bicameralismo differenziato di per sé garanzia di migliore funzionamento del Parlamento, e di salvaguardia dell'istituto del Senato la cui secolare tradizione non può essere abbandonata inseguendo costruzioni artificiali e prive di effettiva valenza politica e istituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, nei casi e nei modi stabiliti dal presente articolo.

Debbono essere esaminate ed approvate in identico testo da entrambe le Camere le leggi di cui all'articolo 138, primo comma, le leggi elettorali, le leggi concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni costituzionali, le leggi di bilancio o impositive di tributi, le leggi penali e processuali penali, le leggi relative alla tutela delle minoranze linguistiche, le leggi di attuazione degli articoli 7 e 8, le leggi che determinano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo 117 e quelle che determinano i principi generali di cui all'articolo 128, le leggi di approvazione di statuti regionali, le leggi di conversione in legge di decreti-legge.

Per le leggi diverse da quelle indicate nel secondo comma, la funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati; spetta invece al Senato della Repubblica la funzione legislativa per le leggi di autorizzazione alla ratifica degli accordi e trattati internazionali, di cui all'articolo 80».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 70-bis. - Spettano al Senato della Repubblica in via esclusiva le seguenti funzioni:

1) controllo sul funzionamento della Pubblica amministrazione e degli enti pubblici, sull'attuazione delle leggi in generale,

sull'esercizio dei poteri normativi del Governo, sulle nomine dei funzionari pubblici di competenza del Governo;

2) controllo sulla spesa pubblica e sulla politica economica del Governo;

3) controllo sull'attuazione delle politiche comunitarie;

4) controllo degli indirizzi di politica estera».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Spetta esclusivamente al Senato della Repubblica disporre inchieste su materie di pubblico interesse».